

COMUNE DI FIESSE

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI COMUNALI CONSULTIVE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

n. 34 in data 23.07.2019

Regolamento delle commissioni comunali consultive

Articolo 1 - Oggetto

Il Consiglio Comunale, in attuazione dello Statuto e al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla vita dell'Amministrazione Comunale, di formulare proposte e di realizzare una più elevata e qualificata democrazia nel rapporto tra l'Ente comunale e i cittadini, costituisce le Commissioni Comunali Consultive.

Articolo 2 – Finalità.

- 1.Le commissioni consultive sono istituite come organismi di supporto dell'Amministrazione Comunale con funzioni consultive rivolte al conseguimento delle seguenti finalità:
- Favorire la partecipazione di tute le forze politiche, sociali, culturali, religiose, ricreative, sportive, economiche e del volontariato come momento di stimolo dell'operato dell'Amministrazione Comunale;
- Favorire attraverso l'esercizio della partecipazione le più alte forme di vita democratica e acquisire le opportune e necessarie intese per attuare quell'importante raccordo tra cittadini e vari organi del Consiglio comunale: Sindaco, Giunta e Consiglieri;
- Favorire una programmazione delle scelte amministrative sulle reali ed effettive necessità della comunità;
- Promuovere una costante divulgazione della politica amministrativa per sensibilizzare i cittadini, affinché costoro si rendano più interessati e disponibili alla vita politico-amministrativa del loro comune.
- 2. I componenti delle commissioni consultive sono tenuti a conformarsi agli indirizzi sopra indicati, sia nell'interpretazione delle disposizioni che ne regolano il funzionamento sia nell'esercizio dei poteri discrezionali e di iniziative che loro competono.

Articolo 3 – Costituzione

- 1. La giunta ha facoltà di istituire, con propria deliberazione, una o più commissioni comunali consultive.
- 2. Di norma compongono le commissioni comunali consultive cinque commissari: tre espressione della maggioranza e due in rappresentanza delle opposizioni consiliari.
- 3. In ogni caso, il numero dei commissari può essere modificato in aumento o diminuzione con la deliberazione istitutiva la commissione, anche per assicurare la rappresentanza dei vari gruppi politici presenti in consiglio e delle varie realtà associative e/o imprenditoriali presenti sul territorio.
- 4. Le commissioni comunali consultive sono composte sia da consiglieri comunali che da soggetti esterni.
- 5. Il Sindaco è membro di diritto delle Commissioni con diritto di voto.

Articolo 4 - Designazioni

- 1. La nomina dei componenti delle commissioni espressi dall'amministrazione in carica avviene con decreto del sindaco.
- 2. I gruppi di opposizione nominano i loro rappresentati in seno alle commissioni dandone comunicazione scritta, firmata da tutti i consiglieri che costituiscono il gruppo, indirizzata all'ufficio protocollo del comune.
- 3. La revoca e la sostituzione, sempre ammissibili, di uno o più commissari avviene con le medesime modalità di cui ai commi precedenti.

Articolo 5 – Attribuzioni

1. Le *commissioni comunali consultive* svolgono attività consultiva, propositiva e di impulso nei confronti degli organi dell'ente e hanno anche la facoltà di presentare *proposte di deliberazione* sia al consiglio che alla giunta comunale.

- 2. Il sindaco, i singoli assessori o la giunta comunale possono sottoporre a *preventivo parere* delle commissioni proposte di deliberazione anche di competenza consiliare.
- 3. Sia le proposte di deliberazione di cui al comma 1 che i pareri facoltativi di cui al comma 2 non sono vincolanti per l'amministrazione.

Articolo 6 – Organizzazione

- 1. Ciascuna commissione, nella seduta di insediamento, e prima di svolgere qualsiasi altro adempimento, elegge in proprio seno il presidente.
- 2. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno, cura la convocazione della commissione con il supporto dell'ufficio segreteria dell'ente, dirige i lavori del collegio.
- 3. Il segretario della commissione, con compiti di verbalizzazione, è nominato dal presidente.

Articolo 7 – Convocazione

- 1. Il presidente convoca le riunioni della commissione mediante avviso comunicato almeno tre giorni prima la data fissata per la riunione a ciascun componente, indicando gli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 2. La convocazione può avvenire anche a mezzo di telefono, messaggio "sms", via e-mail o via fax, qualora i componenti comunichino i loro relativi recapiti al presidente nella riunione di insediamento, accettando dette modalità di convocazione.
- 3. La convocazione della commissione può essere anche richiesta da due componenti, ovvero dal sindaco, in forma scritta da presentare al protocollo dell'ente e recante gli argomenti di cui si chiede la trattazione. Nel caso, la commissione si riunisce entro cinque giorni dalla richiesta che ne costituisce ordine del giorno.

Articolo 8 – Validità delle sedute

1.Le sedute sono valide alla presenza della maggioranza dei componenti la commissione.

Articolo 9 – Deliberazioni

- 1. Le commissioni adottano le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
- 2. Di norma, il voto viene espresso in forma palese alzando la mano. Il voto in forma segreta viene espresso qualora la deliberazione riguardi stati, fatti, qualità inerenti a persone.

Articolo 10 - Verbalizzazione

- 1. Il segretario della commissione cura la verbalizzazione dei lavori. I verbali recano almeno la data della riunione, i presenti, gli assenti, il resoconto sommario dei lavori, l'esito delle votazioni, il contenuto delle deliberazioni.
- 2. Di norma, il verbale è firmato in calce da tutti i commissari presenti. Se taluno dei componenti si rifiuta di sottoscrivere il verbale, il segretario annota le motivazioni di tale rifiuto. Il verbale è comunque valido se reca la firma del presidente e del segretario.

Articolo 11 – Pubblicità dei lavori

- 1. Le sedute delle commissioni di norma sono pubbliche e chiunque può assistervi. Si svolgono in forma segreta, previa deliberazione in tal senso della commissione stessa, qualora gli argomenti riguardino stati, fatti, qualità inerenti a terzi, persone, gruppi ed imprese di cui sia necessario salvaguardare la riservatezza.
- 2. Alle sedute possono essere invitati, per relazionare sugli argomenti in discussione, i funzionari e i dipendenti dell'ente, esperti e professionisti esterni, il sindaco, l'assessore competente o il consigliere delegato quando non facciano parte della commissione.

Articolo 12 – Compensi

Per la partecipazione ai lavori, i componenti delle commissioni non percepiscono indennità, gettoni di presenza o altre retribuzioni di sorta.

Articolo 13 – Applicazione del presente regolamento

Il presente regolamento si applica a tutte le commissioni consultive, con esclusione della Commissione Biblioteca e delle altre commissioni la cui composizione e funzionamento saranno disciplinate con specifico e diverso atto regolamentare.

Articolo 14 – Norma rinvio

Per tutto quanto non previsto e disciplinato nel presente si fa rinvio al codice civile ed ai principi del diritto amministrativo in materia di funzionamento degli organi collegiali.